

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**DECRETO 23 aprile 2010**

Ripartizione, in base all'articolo 9 della legge n. 236/1993, delle risorse destinate al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'annualità 2009. (10A06362)

IL DIRETTORE GENERALE

per le politiche per l'orientamento e la formazione

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione», e in particolare l'art. 16;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118, comma 16;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 recante «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà», nonché disposizioni finanziarie» e in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 23;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e

per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» e in particolare l'art. 19, comma 17;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)» e in particolare l'art. 2, comma 36;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 4/cont/I/2009 dell'8 maggio 2009, recante il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 del Fondo di rotazione per la Formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, e la I nota di variazione approvata con decreto ministeriale n. 80/cont/I/2009 del 3 agosto 2009;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 29/cont/II/2009 del 4 giugno 2009, Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2009;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 81/cont/II/2009 del 4 settembre 2009 con il quale vengono impegnati per l'anno 2009 euro 150.000.000,00 di cui euro 80.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, provenienti dal Fondo per l'occupazione, di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236;

Ritenuto di dover procedere al trasferimento del 50% dell'ammontare complessivo delle risorse per l'annualità 2009, a titolo di anticipo, in attesa di acquisire il parere del Coordinamento politico delle regioni e delle province autonome sulla proposta di criteri di riparto formulata dall'Amministrazione;

Ritenuto altresì di ripartire, in via provvisoria, detto anticipo fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, in quota proporzionale al riparto di cui al decreto direttoriale n. 29/cont/II/2009 del 4 giugno 2009, art. 1, tabella 1;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1

1. Come previsto dal decreto ministeriale n. 4/cont/I/2009 dell'8 maggio 2009 e successive variazioni, con riferimento all'annualità 2009, sono destinati, ai sensi dell'art. 2, comma 518 della legge 28 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni, euro 80.000.000,00 al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

2. L'onere di cui al comma precedente vige a carico del capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.

3. Sulla base delle considerazioni rappresentate in premessa sono trasferiti, a titolo di anticipo, euro 40.000.000,00 pari al 50% delle risorse di cui al comma 1.

4. Le risorse di cui al comma 3 vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, in quota proporzionale al riparto del decreto direttoriale n. 29/cont/II/2009 del 4 giugno 2009, art. 1, tabella 1. Le risorse assegnate, a titolo di anticipo, a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

1. A partire dal giorno successivo alla data del presente decreto e previa trasmissione di copia dello stesso alle Amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede al trasferimento delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto, tabella 1, colonna (b).

2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali estremi ed importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17, comma 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno 2010. La trasmissione dei rapporti dovrà, preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, può costituire condizione ai fini dei successivi trasferimenti di risorse.

5. Qualora entro 12 mesi dalla data del presente decreto non venga comunicato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'avvenuto impegno giuridicamente vincolante delle risorse, non verranno trasferite risorse a valere sui successivi decreti, che potranno essere successivamente reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento tecnico delle regioni e delle province autonome.

Roma, 23 aprile 2010

Il direttore generale: Mancini

10.06.2010

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

12:08:26

Stampa Chiudi